

Sottoscrizioni

- ho ricevuto e preso visione del **Vademecum** e delle **Avvertenze** riportati sul presente modulo
- sono consapevole che, in caso di PAC attivo, la liquidazione avrà effetto con la prima quotazione disponibile successiva all'avvenuto investimento del premio per il quale sia già stato inviato in banca l'ordine di pagamento e una volta ricevuta conferma che l'ultima rata addebitata non sia andata insoluta; a tal proposito **mi impegno a non chiedere la revoca di alcun addebito**
- la presente polizza **NON risulta** / **E' gravata** da vincolo derivante da contratto di finanziamento (barrare una delle 2 caselle)
- ho preso visione (tramite la consultazione delle comunicazioni periodiche ovvero dell'area personale riservata) dei contributi derivanti da premio di produttività agevolabile comunicati al fondo dal datore di lavoro e di non aver ravvisato discrepanze rispetto alle comunicazioni fiscali (esempio CU-Certificazione Unica) prodotte dal datore di lavoro
- nel caso in cui l'anticipazione fosse richiesta per spese sanitarie o acquisto/ristrutturazione prima casa per i miei familiari (figli o coniuge), mi incarico di consegnare ai soggetti interessati l'Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza ricevuta in occasione della sottoscrizione del presente modulo e disponibile sul sito web www.allianz.it
- presto il consenso alla facoltà per l'Impresa di utilizzare comunicazioni a mezzo e-mail, se fornita, per la gestione della presente richiesta
- mi assumo tutte le responsabilità civili e penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

Firma dell'Aderente/Rappresentante legale ► _____

Luogo e data _____

Spazio riservato al soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica

Ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, l'identificazione e la rilevazione dei dati dei firmatari della presente richiesta sono state effettuate da _____

Cognome e Nome del soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di liquidazione anticipata (di seguito "Anticipazione") della posizione individuale maturata dagli aderenti (di seguito "aderenti") con l'adesione a **ORIZZONTE PREVIDENZA** (di seguito anche "PIP"), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 11, comma 7 del D. Lgs. n. 252/2005 e dell'art. 13, comma 2 del Regolamento del PIP.

Art. 2 - Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione della posizione individuale dell'Aderente ad **ORIZZONTE PREVIDENZA** può essere concessa esclusivamente per:

- spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (di seguito, per brevità, anche "**Anticipazione per spese sanitarie**");
- l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (di seguito, per brevità, "**Anticipazione per acquisto della prima casa**");
- la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (di seguito, per brevità, "**Anticipazione per interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione**");
- la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'aderente.

Ad eccezione dell'Anticipazione per spese sanitarie, che può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento, **condizione essenziale per ottenere la concessione delle Anticipazioni è che l'Aderente risulti iscritto da almeno 8 anni alla previdenza complementare** (c.d. "anzianità").

Ai fini del calcolo dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'Anticipazione, sono considerati utili i periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Art. 3 - Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi di cui al precedente Art. 2 lett. a), b), c), nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso di cui al precedente Art. 2 lett. d).

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non integrate.

L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta, nel rispetto del limite complessivo di cui al precedente comma. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall'Aderente in qualunque momento.

Le anticipazioni di cui all'Art. 2 lett. a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 4 - Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione deve essere effettuata compilando integralmente il modulo di RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE disponibile anche presso l'Intermediario, inviandolo unitamente alla documentazione prevista per ciascuna tipologia di evento in conformità con quanto riportato nel Vademecum del presente documento.

Art. 5 - Pagamenti

Tutti i pagamenti vengono effettuati di preferenza tramite bonifico su conto corrente bancario intestato o cointestato all'aderente (nel qual caso dovranno essere forniti codice IBAN, intestatario del conto e codice SWIFT nel caso di bonifico estero).

Vademecum

La **richiesta** deve sempre pervenire all'Impresa **in originale**, sottoscritta dall'aderente o da chi ne ha la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte-retro di un valido documento d'identità di ciascuno di essi riportante firma visibile e della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale.

I **documenti necessari** a verificare l'obbligo di pagamento e la corretta individuazione degli aventi diritto – **redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione opportunamente giurata o certificata** – sono i seguenti:

a) Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge o ai figli per terapie e/o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

Documentazione sempre richiesta:

- copia fronte-retro di un valido documento d'identità dell'aderente riportante firma visibile
- copia fronte retro di un valido documento d'identità dell'eventuale rappresentante legale pro tempore riportante firma visibile, nonché della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza
- Certificazione delle competenti strutture pubbliche che accertino la necessità di sostenere terapie e interventi legati a gravissime situazioni e aventi carattere **straordinario** (si consiglia di utilizzare a tal fine il facsimile allegato al presente modulo oppure una certificazione di pari contenuto rilasciata dal medico di medicina generale)
- copia delle fatture delle spese sostenute o preventivi di spesa redatto dalla struttura sanitaria, timbrati e firmati dal professionista. In questo ultimo caso l'iscritto dovrà trasmettere all'Impresa copia della documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute
- liberatoria al pagamento dell'anticipazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e (in caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento)

Nel caso in cui la richiesta fosse presentata per i figli o per il coniuge in comunione legale dei beni:

- copia fronte-retro di un valido documento d'identità del familiare riportante firma visibile, a favore del quale l'Anticipazione è richiesta
- copia dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita con indicazione delle generalità dei genitori (in caso di richiesta presentata per i figli) o dell'atto di matrimonio risalente a non più di 30 giorni precedenti la data della richiesta (in caso di richiesta presentata per il coniuge)

L'importo richiesto potrà comprendere anche eventuali spese di viaggio e soggiorno anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al beneficiario dell'anticipazione, purché debitamente documentate.

L'anticipazione è concedibile entro un massimo di 180 giorni dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (nel caso in cui il cliente presenti al Fondo la fattura), in caso di preventivi, gli stessi non potranno essere più vecchi di 180 giorni.

L'attestazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria (es. privata, italiana, estera) presso cui effettuare la terapia e/o l'intervento.

N.B.: l'aderente si assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva.

b) Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente, per i figli o per il coniuge in comunione legale dei beni

L'anticipazione è concedibile in presenza di un'anzianità minima di 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare entro un massimo di 18 mesi dalla data dell'atto notarile d'acquisto o preliminare di compravendita.

L'importo richiesto potrà comprendere anche eventuali spese connesse e necessarie all'acquisto dell'immobile, purché debitamente documentate.

Documentazione sempre richiesta:

- copia fronte-retro di un valido documento d'identità dell'aderente riportante firma visibile
- copia fronte retro di un valido documento d'identità dell'eventuale rappresentante legale pro tempore riportante firma visibile, nonché della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza
- se l'acquisto è subordinato all'accettazione del MUTUO, documento che attesti l'accettazione del mutuo da parte dell'ente erogante
- liberatoria al pagamento dell'anticipazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e (in caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento)
- copia dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, con indicazione del regime patrimoniale se diverso da quello di comunione dei beni, risalente a non più di 30 giorni precedenti la data della richiesta e autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con l'indicazione della percentuale di acquisto dell'immobile di ciascun acquirente. Tale indicazione dovrà essere riportata nell'atto definitivo di compravendita

e inoltre se

Acquisto da terzi:

- copia dell'atto notarile di acquisto o preliminare di compravendita regolarmente registrato da cui si dovrà rilevare che per l'aderente si tratti di prima casa di abitazione. In questo ultimo caso, se non specificato nell'atto, l'aderente dovrà sottoscrivere l'autocertificazione (riportata nel modulo di Richiesta di Anticipazione) che quella in fase di acquisto è la prima casa di abitazione. Successivamente, copia dell'atto definitivo di compravendita

Acquisto in cooperativa:

- copia dell'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, del contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e della documentazione degli esborsi sostenuti. Successivamente, copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio

Costruzione in proprio:

- copia della concessione edilizia, titolo di proprietà del terreno, contratto di appalto, dei preventivi di spesa o, se già sostenuti, delle fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati. Qualora l'anticipazione fosse effettuata in corso d'opera, l'aderente dovrà presentare all'Impresa copia della documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute

Nel caso in cui la richiesta fosse presentata per i figli o per il coniuge in comunione legale dei beni:

- copia fronte-retro di un valido documento di identità del familiare riportante firma visibile, a favore del quale l'Anticipazione è richiesta
- copia dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita con indicazione delle generalità dei genitori (in caso di richiesta presentata per i figli) o dell'atto di matrimonio risalente a non più di 30 giorni precedenti la data della richiesta (in caso di richiesta presentata per il coniuge)
- documento attestante il regime patrimoniale di comunione dei beni (in caso di richiesta presentata per il coniuge)
- copia dell'atto notarile di acquisto o preliminare di compravendita regolarmente registrato da cui si dovrà rilevare che per l'aderente o per il figlio o per il coniuge in comunione legale dei beni si tratti di prima casa di abitazione. In questo ultimo caso, se non specificato nell'atto, l'aderente o il familiare dovrà sottoscrivere l'autocertificazione (riportata nel modulo di Richiesta di Anticipazione) che quella in fase di acquisto è la prima casa di abitazione. Inoltre l'aderente dovrà inviare all'Impresa copia dell'atto definitivo di compravendita

L'anticipazione è concedibile anche in caso di acquisto di Proprietà Superficiaria, Nuda Proprietà purché l'acquirente della stessa abbia stabilito la sua residenza (e tale circostanza sia debitamente documentata), porzione di proprietà e di localizzazione dell'immobile in Italia o all'estero.

L'anticipazione può essere erogata purché l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione, ovvero il proprietario vi abbia stabilito la residenza o costituisca sua dimora abituale.

L'Impresa si riserva di valutare l'effettiva sussistenza della residenza o della dimora alla luce degli elementi di riscontro forniti, della congruità e logicità delle dichiarazioni rese ed eventualmente di richiedere ulteriore documentazione.

N.B.: l'aderente si assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva.

c) Ristrutturazione della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

L'anticipazione è concedibile in presenza di un'anzianità minima di 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare entro un massimo di 18 mesi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (nel caso in cui il cliente presenti al Fondo la fattura); in caso di preventivi, gli stessi non potranno essere più vecchi di 180 giorni.

Documentazione sempre richiesta:

- copia fronte-retro di un valido documento di identità dell'aderente riportante firma visibile
- copia fronte-retro di un valido documento d'identità dell'eventuale rappresentante legale pro tempore riportante firma visibile, nonché della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza
- copia del certificato di residenza dell'avente diritto oppure l'aderente dovrà sottoscrivere l'autocertificazione (riportata nel modulo di Richiesta di Anticipazione) qualora non abbia ancora la residenza nell'immobile
- copia dell'estratto catastale dell'immobile interessato/visura per immobile, con data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data della richiesta, da cui risulti l'intestatario
- documento di accettazione dei lavori da parte dell'impresa edile con indicazione della data inizio lavori
- copia delle fatture delle spese o copia dei preventivi di spesa, che riportino timbro dell'impresa edile che li ha rilasciati, firma e data inizio lavori. In quest'ultimo caso, l'aderente dovrà trasmettere all'Impresa di assicurazione la documentazione attestante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute
- se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese
- specifica documentazione relativa all'intervento richiesto, se prevista (es. copia della comunicazione alla ASL, copia S.C.I.A. per interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di manutenzione ordinaria, copia D.I.A. per interventi di edilizia "maggiore" – art. 3, comma 1, lett. D, T.U.E.)
- liberatoria al pagamento dell'anticipazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e (in caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento)

Nel caso in cui la richiesta fosse presentata per i figli:

- Copia fronte-retro di un valido documento di identità del familiare riportante firma visibile, a favore del quale l'Anticipazione è richiesta
- Copia dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita con indicazione delle generalità dei genitori

L'anticipazione può essere erogata purché l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione, ovvero il proprietario vi abbia stabilito la residenza o costituisca sua dimora abituale.

L'Impresa si riserva di valutare l'effettiva sussistenza della residenza o della dimora alla luce degli elementi di riscontro forniti, della congruità e logicità delle dichiarazioni rese ed eventualmente di richiedere ulteriore documentazione.

N.B.: l'aderente si assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva.

d) Ulteriori esigenze dell'aderente

L'anticipazione è concedibile in presenza di un'anzianità minima di 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.

Documentazione sempre richiesta:

- copia fronte-retro di un valido documento di identità dell'aderente riportante firma visibile
- copia fronte-retro di un valido documento d'identità dell'eventuale rappresentante legale pro tempore riportante firma visibile, nonché della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza
- liberatoria al pagamento dell'anticipazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e (in caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento)

Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

L'Impresa, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, può richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione.

Resta inteso che l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all'Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L'Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti, una volta cessata l'esigenza di trattenerli.

La gestione della pratica deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, l'impresa ne chiederà l'integrazione; conseguentemente, il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

In assenza dei necessari requisiti la richiesta verrà respinta; in caso di incompletezza, essa sarà respinta se non integrata entro il termine massimo di 180 giorni, decorrenti dalla data dell'ultima richiesta di integrazione.

Avvertenze

Verificata la presenza dei requisiti di accesso previsti per ottenere il pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

L'importo lordo sarà disinvestito dalla posizione individuale dell'aderente ed assoggettato alle ritenute previste dalla Legge.

Le liquidazioni sono sospese dal 10 dicembre al 10 gennaio per la chiusura di esercizio, la determinazione dei rendimenti finanziari al 31/12 e la relativa tassazione: pertanto le richieste ricevute in tale periodo assumeranno la prima data di valorizzazione utile successiva alla riapertura dei termini suddetti.

L'Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato all'aderente, salvo il caso di pagamenti effettuati ai rappresentanti legali e informerà l'avente diritto mediante invio della quietanza di liquidazione al suo recapito.

Qualora l'operazione non fosse stata eseguita come richiesto, o in caso di mancata ricezione della quietanza di liquidazione, si invita a contattare:

Pronto Allianz - Servizio Clienti, Piazza Tre Torri n. 3, 20145 Milano

Numero Verde 800.68.68.68

Legenda

Relazione tra cointestatori del conto corrente

01 madre/padre	12 nipote (di zio/a)
02 marito/moglie	13 cugino/a
03 legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili	14 fidanzato/a
04 fratello/sorella	17 altro – da specificare nel modulo (a titolo esemplificativo: beneficienza, persona di fiducia, figlio/a del/la compagno/a, conoscente da tempo, padrino/madrina di battesimo, vicino/a di casa)
05 figlio/a	18 rapporti aziendali - dipendente/datore di lavoro
06 nonno/a	19 rapporti aziendali - procuratore o rappresentante legale
07 zio/a	20 rapporti aziendali - socio o titolare effettivo
08 genero/nuora	21 rapporti professionali - fornitore
09 cognato/a	22 rapporti professionali - cliente
10 suocero/a	23 rapporti professionali - distributore o partner
11 nipote (di nonno/a)	

